FAQ TASSE UNIVERSITARIE A.A. 2023/2024

a cura dell'Ufficio affari generali studenti

Quanto devo pagare di tasse universitarie?	pag.	2
Come è fatto valere il parametro ISEE?	"	3
Se non ho ancora l'ISEE, posso farmelo riconoscere successivamente?		4
Cosa accade se nego il consenso all'acquisizione dell'ISEE?		4
Cos'è l'ISEE corrente?		4
Cos'è l'ISEE parificato?		4
Chi è lo studente autonomo?		5
Si avvicina la scadenza della I rata ed ancora non ho l'attestazione ISEE. Come mi devo comportare?	"	5
Il mio CAF mi ha già rilasciato l'ISEE ma ancora non risulta dalla mia Segreteria online. Cosa può essere successo?	"	5
Come posso pagare le tasse?	"	6
Quando devo pagare le tasse?	"	7
Come posso verificare la mia situazione tasse?	"	7
Cosa succede in caso di ritardato pagamento?	"	7
Quali agevolazioni sono previste sulle tasse?	"	8
Cos'è il Fondo di solidarietà?		9
Ho presentato domanda di borsa di studio; come mi devo comportare?	"	10
Ho vinto una borsa semestrale DSU: quanto devo pagare di tasse?	"	11
La mia borsa di studio è stata revocata: cosa devo fare?	"	12
Come posso sospendere il pagamento delle tasse universitarie?	"	12

Come posso ottenere la ricevuta di un pagamento?	“	12
Come posso ottenere un rimborso delle tasse?	“	13
A cosa va incontro chi rende dichiarazioni mendaci?		13

QUANTO DEVO PAGARE DI TASSE UNIVERSITARIE?

Il contributo onnicomprensivo annuale (le cd. Tasse universitarie) è determinato ai sensi dell'art. 4 del Regolamento tasse. Esso si differenzia, in conformità alle norme del Regolamento stesso, in base a:

- **la tipologia di afferenza del corso;**
- situazione economica del nucleo familiare di appartenenza, come espressa dall’Indicatore della situazione economica equivalente **(ISEE con scadenza 31 dicembre 2023) valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario,** redatto in ottemperanza a quanto indicato all’art. 8 DPCM n. 159/2013;
- **l’anno di iscrizione**;
- **i crediti formativi universitari** (CFU) acquisiti nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto;

Il contributo onnicomprensivo annuale è ripartito in quattro rate di uguale importo.
Al contributo onnicomprensivo annuale normalmente si aggiunge, nella prima rata, **la tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario** (€ 140,00) ed il **bollo virtuale** (€ 16,00).

a) La tipologia dei Corsi di Laurea

Le tasse variano in relazione alla tipologia dei Corsi di Laurea (art. 4, comma2, Reg. tasse):

- umanistico-sociale (US);
- tecnico-scientifica (TS);
- sanitaria a normativa UE).

Una tassazione particolare è invece riservata al Corso di Studio in Dentistry and dental prosthpodontics (art. 4, comma 4, Reg tasse).

b) l’anno di iscrizione

L’anno di iscrizione è calcolato sulla base degli anni accademici di iscrizione, inclusi quelli relativi a carriere pregresse (trasferimento da altro ateneo o passaggio di corso di studio).

c) **Il numero dei CFU conseguiti dal 11/08/2022 al 10/08/2023**

Gli studenti che si iscrivono al II anno, devono aver conseguito, entro il 10 agosto 2023, almeno 10 CFU. In caso contrario saranno inquadrati, ai fini del calcolo tasse, in una categoria di merito inferiore della tabella A (gruppo 3 invece di gruppo 1).
Gli studenti che si iscrivono ad un anno successivo al II, devono aver conseguito, entro il 10 agosto 2023, almeno 25 CFU. In caso contrario saranno inquadrati, ai fini del calcolo tasse, in una categoria di merito inferiore della tabella A (gruppo 3 invece di gruppo 1).
Al riguardo si precisa che:

- L'anno di iscrizione è determinato sulla base dei criteri indicati al punto b);
- Non si tiene conto dei CFU riconosciuti o convalidati da esami sostenuti in una data precedente all'11/08/2022
- Non si tiene conto dei CFU determinati da esami sovrannumerari.

L'Amministrazione ha predisposto per ogni anno accademico un Simulatore Calcolo Tasse utile per calcolare l'importo dei contributi dovuti tenendo conto dei fattori sopramenzionati.
Di seguito i link ai simulatori succedutosi negli anni:

- Il Simulatore calcolo tasse a.a. 2023/2024 è all'indirizzo https://supportesse3.unisi.it/tasse23_24/
- Il Simulatore calcolo tasse a.a. 2022/2023 è all'indirizzo https://supportesse3.unisi.it/tasse22_23/
- Il Simulatore calcolo tasse a.a. 2021/2022 è all'indirizzo https://supportesse3.unisi.it/tasse21_22/
- Il Simulatore calcolo tasse a.a. 2020/2021 è all'indirizzo https://supportesse3.unisi.it/tasse20_21/
- Il Simulatore calcolo tasse a.a. 2019/2020 è all'indirizzo https://supportesse3.unisi.it/tasse19_20/
- Il Simulatore calcolo tasse a.a. 2018/2019 è all'indirizzo https://supportesse3.unisi.it/tasse18_19/

COME È FATTO VALERE IL PARAMETRO ISEE?

L'ISEE valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario permette di accedere alle riduzioni del contributo onnicomprensivo.

Per accedere alla riduzione della contribuzione studentesca sarà necessario rivolgersi ad un per farsi rilasciare una attestazione **ISEE universitaria:**

- con scadenza 31/12/2023
- valida per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario

Lo studente, all'interno della procedura informatica di immatricolazione/iscrizione, dovrà autorizzare l'Ateneo ad acquisire **l'indicatore ISEE dalla banca dati INPS**. Il valore ISEE sarà così scaricato in automatico.
È questo il solo modo di acquisizione dell'ISEE universitario. È invece in ogni caso esclusa l'acquisizione manuale dell'attestazione.

SE NON HO ANCORA L'ISEE, POSSO FARMELO RICONOSCERE SUCCESSIVAMENTE?

Se lo studente ha autorizzato l'Ateneo a scaricare il valore ISEE, ma l'attestazione che riguarda lo studente **non è stata ancora rilasciata**:

- le tasse sono calcolate al loro valore massimo;
- al momento in cui verrà caricato l'ISEE le tasse saranno ricalcolate, generando così per lo più un credito a favore dello studente.

COSA ACCADE SE NEGO IL CONSENSO ALL'ACQUISIZIONE DELL'ISEE?

Lo studente che **nega il consenso** al recupero dal dato ISEE pagherà l'importo massimo del contributo omnicomprensivo previsto:

- può modificare la sua scelta fino a che non ha pagato la prima rata;
- se ha effettuato il pagamento della prima rata può comunque presentare l'ISEE, che sarà inserito al fine di ricalcolare la contribuzione dovuta.

Per qualsiasi informazione in merito all'attestazione ISEE, si prega di rivolgersi ad un CAAF. **Si ricorda nuovamente che l'ISEE validamente acquisibile per l'a.a. 2023/2024 è solo e soltanto quello con scadenza 31.12.2023.**

COS'È L'ISEE CORRENTE?

L'ISEE corrente permette di aggiornare il valore ISEE dei cittadini per i quali è peggiorata la situazione lavorativa o economica rispetto a quella di due anni prima, riferimento per l'Isee ordinario.

Per i presupposti per la richiesta dell'ISEE corrente e per la documentazione necessaria si prega di rivolgersi ad un CAAF,

COS'È L'ISEE PARIFICATO?

L'ISEE parificato è la certificazione reddituale riservata agli studenti:

- stranieri non residenti in Italia;
- stranieri residenti o soggiornanti in Italia ma non autonomi (art. 8 DPCM 159/2013) aventi il nucleo familiare d'origine residente in un Paese diverso dall'Italia, con redditi percepiti e/o patrimoni detenuti all'estero;
- italiani residenti all'estero non iscritti all'AIRE

possono richiedere la riduzione della contribuzione universitaria solo sulla base dell'ISEE parificato, che, rilasciato dal CAAF CGIL di Siena convenzionato, dovrà essere trasmesso dal CAAF medesimo all'Ufficio scrivente Affari generali studenti (tramite email all'indirizzo parificato@unisi.it), che provvederà all'inserimento manuale a sistema.
Tali studenti categorie di studenti **non possono invece presentare l'ISEE ordinario valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario**.

Sono accettati solo gli ISEE parificati redatti con il CAAF convenzionato con l'Università di Siena.
L'ISEE parificato, come indicato anche per l'ISEE ordinario, per l'a.a. 2023/2024 deve essere richiesto al CAF entro il 31/12/2023

CHI È LO STUDENTE AUTONOMO?

E' considerato **studente autonomo**, lo studente che è residente in una abitazione diversa da quella della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione dell'ISEE e l'abitazione in cui vive non è di proprietà di un membro del nucleo originario.
Lo studente deve inoltre avere una adeguata capacità di reddito, ossia, nei due anni precedenti a quello di presentazione della DSU, deve aver prodotto redditi da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, non inferiori) a 9.000 euro annui.

SI AVVICINA LA SCADENZA DELLA I RATA ED ANCORA NON HO L'ATTESTAZIONE ISEE. COME MI DEVO COMPORTARE?

Le alternative che si prospettano sono due:

- **attendere l'ISEE per il pagamento**. Resta inteso che pagamenti tardivi produrranno le **more** previste dall'art. 3 del Regolamento Tasse (vedi oltre il paragrafo *"Cosa succede in caso di ritardato pagamento?"*);
- **pagare il massimo della rata** (la rata calcolata senza tener conto del valore ISEE) salvo richiedere, una volta acquisito l'ISEE medesimo, il rimborso/conguaglio della somma pagata in eccesso.

IL MIO CAAF MI HA GIÀ RILASCIATO L'ISEE MA ANCORA NON RISULTA DALLA MIA SEGRETERIA ONLINE. COSA PUÒ ESSERE SUCCESSO?

Spesso il problema è facilmente riconoscibile perché già nella prima pagina è indicato che l'ISEE **non si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario** o si applica solo a determinati membri del nucleo familiare, di cui è indicato il codice fiscale.

Per tale motivo il valore non può essere acquisito dalla banca dati INPS e non è rilevante ai fini della determinazione delle tasse universitarie.
Per l'estensione di validità lo studente dovrà rivolgersi ad un CAAF per chiedere l'integrazione dei dati.

Altra causa può essere determinata dalla **data di scadenza dell'attestazione non congrua**. Si ricorda che per le tasse relative all'a.a. 2023/2024 è necessario avere un ISEE con scadenza 31.12.2023. Attestazioni con scadenza diversa saranno scartate in automatico dal sistema e non potranno essere inserite in altro modo.
L'ISEE con scadenza 31/12/2023 non potrà essere più richiesto oltre l'anno in corso.

COME POSSO PAGARE LE TASSE?

L'Università di Siena ha aderito al sistema di pagamento denominato **PagoPA**, promosso dall'Agenzia per l'Italia Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con cui è possibile versare, tramite la Segreteria online, gli importi contrassegnati dal logo PagoPA.
Lo strumento può essere utilizzato in un duplice modo:

- tramite il pulsante *"Paga con PagoPA"* si potrà accedere alla gamma di possibilità disponibili per il pagamento immediato della tassa (Conto corrente, Carta di credito, debito, prepagata o Altre modalità di pagamento).
- tramite il pulsante *"Stampa avviso per PagoPA"* è possibile stampare il documento di avviso di pagamento necessario per effettuare il pagamento differito del debito presso qualsiasi Prestatore di Servizi di Pagamento attivo (sportelli bancari, home banking, SISAL, Lottomatica, ecc.).

La notifica del pagamento sarà inviata all'indirizzo e-mail istituzionale (.....@student.unisi.it). Una volta ricevuta la notifica sarà possibile stampare la quietanza di pagamento.

Si evidenzia che i pagamenti sono normalmente registrati a sistema in tempo reale.
I passaggi della procedura sono illustrati nella pagina web dedicata: www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/tasse/come-pagare-le-tasse

La **Carta del Docente** è una iniziativa del Ministero dell'Istruzione e del merito, prevista dall'art. 1 comma 121 della Legge 107 del 13 luglio 2016 art. 1 comma 121.
La Carta, dell'importo nominale massimo di € 500,00 annui, è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali.
La carta può essere utilizzata, tra l'altro, per l'iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, a corsi post lauream, a master universitari, a singoli insegnamenti inerenti il profilo professionale.
Per i pagamenti tramite Carta del Docente, è necessario generare il buono nella piattaforma

"carta del docente" e inviarmene la scansione, insieme alla scansione del documento di identità, all'indirizzo email *gestione-tasse@unisi.it*. Con la carta del docente non è possibile pagare il bollo virtuale e la tassa regionale per il diritto allo studio.

LINK UTILI

- La **Segreteria online** è all'indirizzo https://segreteriaonline.unisi.it/Home.do
- Materiale informativo su **PagoPA** è disponibile all'indirizzo https://www.pagopa.gov.it/
- Materiale informativo sulla **Carta del Docente** è disponibile alla Pagina Web del MIUR, all'indirizzo https://cartadeldocente.istruzione.it/#/ e alla pagina web di Ateneo https://www.unisi.it/didattica/formazione-insegnanti/carta-del-docente .

QUANDO DEVO PAGARE LE TASSE?

A norma dell'art. 2, comma 2, del Regolamento Tasse, e secondo le disposizioni del Manifesto degli studi a.a. 2023/2024, le rate relative alla contribuzione dovuta per l'a.a. 2023/2024 hanno le seguenti **scadenze**:

- la prima rata all'atto dell'iscrizione e comunque entro il 2 novembre 2023;
- la seconda rata entro il 22 dicembre 2023;
- la terza rata entro il 1 marzo 2024;
- la quarta rata entro il 2 maggio 2024.

Come specificato nel Manifesto annuale degli Studi, le iscrizioni al primo anno dei corsi di laurea magistrale non a numero programmato scadono il 22 dicembre 2023, contestualmente alla 2° rata.

COME POSSO VERIFICARE LA MIA SITUAZIONE TASSE?

Sulla Segreteria online, alla pagina Segreterie / Pagamenti, ciascuno studente può verificare l'elenco delle tasse, l'anno accademico di riferimento, il loro stato (pagate/non pagate) ed il relativo importo.
In calce alla pagina inoltre, sotto la sezione **"Addebiti non fatturati"**, sono riportate le tasse dovute per l'anno accademico in corso, ma non ancora fatturate (non ancora riscuotibili dall'Ateneo). La fatturazione generalmente avviene un mese prima della scadenza della rata.

LINK UTILI

- La **Segreteria online** è all'indirizzo https://segreteriaonline.unisi.it/Home.do

COSA SUCCEDE IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO?

Ai pagamenti effettuati in ritardo (art. 3 Reg. Tasse) sono applicate le seguenti maggiorazioni (more):

- Euro 10,00, per i pagamenti effettuati entro il 14° giorno successivo a quello di scadenza;
- Euro 25,00, per i pagamenti effettuati tra il 15° e il 21° giorno successivo a quello di scadenza,
- Euro 50,00, per i pagamenti effettuati tra il 22° e il 30° giorno successivo a quello di scadenza
- Euro 100,00, per i pagamenti effettuati a partire dal 31° giorno successivo a quello di scadenza.

La mora verrà fatturata ed apparirà sulla Segreteria online dopo qualche giorno dal pagamento tardivo della tassa. Sarà possibile pagarla con i mezzi ordinari di pagamento (vedi il paragrafo "*Come posso pagare le tasse?"*)
È possibile richiedere la **mora anticipata** ("anticipata" rispetto al pagamento tardivo), purché sia già maturato il ritardo richiesto per l'applicazione della mora massima (31° giorno successivo a quello di scadenza).

LINK UTILI

- La **Segreteria online** è all'indirizzo https://segreteriaonline.unisi.it/Home.do

QUALI AGEVOLAZIONI SONO PREVISTE SULLE TASSE?

Il Regolamento Tasse prevede le seguenti provvidenze sulle tasse a favore di:

- Studenti in possesso di una certificazione di invalidità civile pari o superiore al 66% e/o del riconoscimento della situazione di handicap ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 3 ex lege 104/92 *(art. 22, comma 1)*;
- Ai figli di beneficiari della pensione di inabilità, prevista dall'Art. 30 della Legge n. 118/71 *(art. 22, comma 2)*
- Studenti che si iscrivono ad un corso di studi e che presentano domanda per accedere ai benefici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario *(art. 23, Reg. Tasse);*
- Gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano *(art. 27, Reg. Tasse)*;
- Gli studenti titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, o che abbiano inoltrato la richiesta *(Art. 28, comma 1)* ovvero gli studenti che, anche se non in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, si trovino in situazioni di particolare gravità a seguito di debite valutazioni da parte di un'apposita commissione di Ateneo presieduta dal Delegato agli studenti e ricercatori provenienti dalle aree di crisi *(Art. 28, comma 2)*;
- Gli studenti detenuti nelle carceri oggetto del Protocollo di Intesa tra l'Università degli Studi di Siena ed il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Toscana *(art. 29 Reg. Tasse)*;

- Gli studenti ultrasessantenni *(art. 30 Reg. Tasse);*
- Gli studenti dipendenti dell'Università degli Studi di Siena in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato da almeno sei mesi alla data d'iscrizione e gli studenti dipendenti dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese in servizio a tempo indeterminato *(art. 30, comma 2, Reg. Tasse).* Analoghe agevolazioni sono previste nel caso di immatricolazioni/iscrizioni con convenzione PA 110 e lode[1]*;*
- Gli studenti che si iscrivono al primo anno di Laurea Magistrale non a ciclo unico che hanno conseguito un titolo di studio triennale presso l'Università di Siena entro il 30 novembre del terzo anno in corso:
    - Se con votazione finale pari a 110/110 o 110/110 con lode sono esonerati per il primo anno dal pagamento del 20% dell'importo dovuto
    - Se con votazione finale compresa fra 106/110 e 109/110 sono esonerati per il primo anno dal pagamento del 10% dell'importo dovuto
- Gli studenti iscritti contemporaneamente a due corsi di studio di I e/o II livello dell'Università degli Studi di Siena possono richiedere, sul secondo corso di studi di iscrizione, il beneficio "contemporanea iscrizione" che consiste nell'esonero dal pagamento della tassa regionale già versata per il primo corso di studi e nella riduzione pari al 50% dell'intero ammontare dei contributi universitari dovuti *(art. 6 Reg. Tasse).* Per i benefici derivanti dalla contemporanea iscrizione vedi anche *l'art. 25 Reg. Tasse.*

L'Università degli Studi di Siena, tramite stipula di appositi accordi convenzionali in materia di didattica approvati dagli Organi di Ateneo, può applicare, disciplinando all'interno dell'accordo medesimo, facilitazioni in favore di particolari categorie di studenti/esse *(art. 30, comma 3, Reg. Tasse);*

Già dall'anno accademico 2020-2021 la **fascia di esenzione totale da qualsiasi contributo** è stata estesa a tutti gli studenti con ISEE familiare fino a 22mila euro appartenenti al Gruppo 1 di cui all'art. 6, Tab. A, del Regolamento Tasse. Tale fascia di esenzione è stata mantenuta anche per l'a.a. 2023/2024.

COSA È IL FONDO DI SOLIDARIETA?

L'Università degli Studi di Siena, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, costituisce annualmente il **Fondo di solidarietà**, destinato a interventi di sostegno a favore di studenti che versano in situazioni di disagio, anche solo temporanee, adeguatamente documentate. Gli interventi di sostegno, erogati su domanda dell'interessato e deliberati da una apposita Commissione nominata dal Rettore, consistono nell'**esonero parziale o totale dai contributi**

universitari.

In particolare possono presentare domanda al Fondo di Solidarietà:

- Studenti residenti in zone colpite da eventi sismici e/o da calamità naturali *(art. 32, comma 4)*;
- Studenti con disabilità inferiore al 66%;
- Studenti con certificazione di handicap - ai sensi dell'articolo 3 commi 1 e 3 della Legge Studenti 104/1992 - riconosciuta durante il corso dell'anno accademico;
- Studenti con verbale di invalidità pari o superiore al 66% riconosciuta durante il corso dell'anno accademico;
- figli di beneficiari della pensione di inabilità (prevista dall'Art. 30 della Legge 118/71) riconosciuta durante il corso dell'anno accademico *(art. 22, comma 3).*

Trattandosi di benefici a valere su contributi universitari, con il Fondo di solidarietà non è possibile stornare il Bollo virtuale e la Tassa regionale per il diritto allo studio, che contributi universitari non sono.
Le modalità di svolgimento delle attività del Fondo sono regolate da un **apposito bando annuale** emanato con apposito Decreto del Rettore e pubblicato sul sito di Ateneo. Il bando può prevedere che il Fondo sia attribuito in uno o più momenti dell'anno accademico, in base ai periodi di scadenza del pagamento delle tasse.

LINK UTILI

- Fondo di Solidarietà 2023 (https://www.unisi.it/fondo-di-solidarieta-2023)

HO PRESENTATO DOMANDA DI BORSA DI STUDIO; COME MI DEVO COMPORTARE?

Il bando delle Borse regionali per l'a.a. 2023/2024 è disponibile all'indirizzo https://www.dsu.toscana.it/web/ardsu/-/borsa-di-studio-e-posto-alloggio-a.a.-2023-2024 a cui si rinvia per la disciplina di dettaglio.

Lo studente che ha presentato domanda di borsa al DSU Toscana, deve inserire sulla Segreteria online, in fase di immatricolazione/iscrizione, i dati richiesti dal sistema. Fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva (30 novembre 2023), lo studente sarà temporaneamente esonerato dal pagamento dei contributi universitari dovuti. Dovrà invece pagare i € 16,00 di bollo virtuale.

Dopo che il DSU Toscana ha provveduto alla pubblicazione della **graduatoria definitiva** (30 novembre 2023) sarà registrato l'esito delle borse e determinata la contribuzione dovuta. La **graduatoria provvisoria** pubblicata dal DSU Toscana non produrrà invece effetti sulla contribuzione universitaria.

Gli studenti vincitori di borse di studio e quelli che risultano comunque **idonei nelle graduatorie sono definitivamente esonerati dal pagamento della contribuzione universitaria** (è comunque dovuto il bollo virtuale):

- la situazione tasse dello studente rimarrà invariata se aveva già ottenuto l'esonero temporaneo di cui sopra (domanda di borsa di studio);
- se invece non ha ottenuto l'esonero temporaneo ed ha pagato la 1° rata delle tasse, se ne ricorrono i requisiti, potrà **richiederne il rimborso**. Il rimborso relativo all'importo dell'eventuale tassa regionale per il diritto allo studio pagata (€ 140,00) andrà invece richiesto al DSU Toscana medesimo (vedi *Come faccio per ottenere il rimborso delle tasse pagate in eccesso?)*

Agli studenti le cui domande di borsa di studio DSU sono state respinte, sono calcolate le tasse con riferimento ai parametri previsti dal Regolamento Tasse:

- la situazione tasse dello studente rimarrà invariata se in precedenza non aveva ottenuto l'esonero temporaneo di cui sopra;
- se invece aveva richiesto ed ottenuto l'esonero temporaneo, il pagamento sarà stabilito sulla segreteria online con congrua scadenza.

Qualche giorno dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva da parte del DSU, lo studente è pertanto tenuto ad accedere alla sua Segreteria online per verificare la registrazione della borsa di studio o, in caso contrario, la presenza del bollettino per il pagamento delle prime rate.

LINK UTILI

- **Sito DSU Toscana** https://www.dsu.toscana.it/
- La **Segreteria online** è all'indirizzo https://segreteriaonline.unisi.it/Home.do

HO VINTO UNA BORSA SEMESTRALE DSU: QUANTO DEVO PAGARE DI TASSE?

Ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento Tasse, gli studenti che fruiscono delle borse di studio semestrali dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e che hanno terminato gli esami (esclusa la prova finale) entro l'ultimo appello dell'ultima sessione utile dell'anno accademico precedente, sono esonerati dal pagamento della tassa di ricognizione. Invece gli studenti borsisti semestrali che non hanno terminato gli esami (esclusa la prova finale) entro l'ultimo appello dell'ultima sessione utile dell'anno accademico precedente sono comunque esonerati dal 50% del pagamento del contributo annuale.

LINK UTILI

- **Sito DSU Toscana** https://www.dsu.toscana.it/

LA MIA BORSA DI STUDIO È STATA REVOCATA: COSA DEVO FARE?

La revoca della borsa di studio viene registrata nella carriera dello studente dall'Ufficio affari generali studenti in seguito alla comunicazione ufficiale dell'Azienda regionale per il diritto allo studio.
L'Ufficio provvederà a comunicare l'avvenuta revoca allo studente sulla sua casella email istituzionale …*@student.unisi.it* e, contestualmente, genererà sulla segreteria online le eventuali tasse dovute, con scadenza di 30 giorni dalla comunicazione della revoca da parte del DSU.

COME POSSO SOSPENDERE IL PAGAMENTO DELLE TASSE UNIVERSITARIE?

In realtà si tratta più propriamente della sospensione dell'iscrizione 2023/2024 da parte degli studenti che ritengono di terminare gli esami del proprio piano di studi, senza apportarvi modifiche, ovvero di sostenere l'esame finale di laurea entro il mese di aprile 2024.
Sono condizioni per la sospensione:

- gli studenti iscritti agli ordinamenti previgenti il DM 509/99 e il DM 270/04 (vecchissimo ordinamento) al momento della domanda, devono difettare della sola discussione della tesi/prova finale;
- gli studenti iscritti agli ordinamenti di cui al DM 509/99 e al DM 270/04, alla data della richiesta, devono aver ottenuto tutte le firme di frequenza, se previste dal corso di studio, e difettare di un numero di CFU non superiore a 30, con esclusione di quelli previsti per la prova finale.

Trattandosi di atto relativo alla carriera, la procedura è interamente gestita dall'Ufficio studenti e didattica competente, sul cui sito è presente il modulo per la presentazione della domanda

COME POSSO OTTENERE LA RICEVUTA DI UN PAGAMENTO?

Per la dichiarazione dei redditi è necessario rendere autocertificazione delle tasse pagate per anno solare. Sulla Segreteria online (Segreteria / Certificati) è presente un modulo precompilato, a cui è necessario solo apporre data e firma.
L'articolo 40 del D.P.R. 445/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), così come modificato dall'art. 15 della legge 183/2011, prevede infatti che:

- le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con

gli organi della pubblica amministrazione e i gestori dei pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà);

- sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Se lo studente comunque desidera ottenere una ricevuta o un attestato di pagamento delle tasse universitarie deve rivolgersi all'Ufficio studenti e didattica competente.

COME POSSO OTTENERE UN RIMBORSO DELLE TASSE?

Gli importi versati erroneamente in eccesso saranno regolarizzati con le modalità che saranno definite dall'Ateneo nelle pagine web della sezione tasse.

Per il momento ci limitiamo a precisare che, per disposizione espressa del Regolamento Tasse, non sono rimborsabili le seguenti voci:

- il Bollo virtuale – *art. 2, comma 5, Reg. tasse;*
- la Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - *art. 2, comma 5, Reg. tasse*; L'eventuale rimborso dovrà essere richiesto direttamente all'Azienda Regionale;
- i contributi di trasferimento e le somme versate prima di richiedere un trasferimento - *art. 11, comma 1 e 3, Reg. tasse*;
- le tasse e i contributi pagati da chi abbandona o interrompe per qualsiasi motivo gli studi intrapresi - *art. 13, comma 3, Reg. tasse*;
- il contributo per la partecipazione alle prove di valutazione della preparazione iniziale degli studenti - *art. 17, comma 1, Reg. tasse*;
- il contributo per la partecipazione a concorsi per l'accesso a corsi a numero programmato - *art. 18, comma 2, Reg. tasse*;
- il contributo per la partecipazione a concorsi per l'accesso ai Master - *art. 17, comma 3, Reg. tasse;*
- il contributo per il riconoscimento di un titolo accademico straniero - *art. 19, comma 3, Reg. tasse*;

A COSA VA INCONTRO CHI RENDE DICHIARAZIONI MENDACI?

L'Università di Siena, in applicazione delle normative vigenti, effettua controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dallo studente e riportate nelle autocertificazioni.
Lo studente che presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire di agevolazioni cui non ha diritto, oltre alle sanzioni previste dalle normative vigenti,

è soggetto al pagamento dei contributi universitari al livello massimo previsto per la tipologia di corso di studi di iscrizione e perde il diritto ad ottenere altre agevolazioni per tutta la durata della carriera accademica. Tale studente, inoltre, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto al valore dei servizi indebitamente fruiti e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di falsa autocertificazione.